

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Donatello Poggi  
Deputato al Gran Consiglio

**Interrogazione 22 settembre 2009 n. 258.09**

**Assistenze giudiziarie "stratosferiche" e Pretura bacchettata!**

**Interrogazione 28 ottobre 2009 n. 289.09**

**Assistenze giudiziarie concesse dalla Pretura di Bellinzona**

**Interrogazione 18 novembre 2009 n. 310.09**

**Assistenze giudiziarie in materia di divorzio: manna per avvocati?**

Signor deputato,

abbiamo preso atto delle sue interrogazioni parlamentari che sollevano il tema dell'assistenza giudiziaria.

Prima di rispondere alle sue precise domande delle tre interrogazioni, reputiamo opportuno presentare alcuni dati e fornire qualche informazione di carattere generale.

Negli ultimi anni, i costi dell'assistenza giudiziaria per lo Stato sono stati i seguenti:

2005 4'390'924, di cui 2'981'206 per le preture

2006 4'273'792, di cui 2'944'397 per le preture

2007 4'618'085, di cui 3'207'252 per le preture

2008 4'561'261, di cui 3'172'911 per le preture

Sulla base dei dati intermedi, i costi per il 2009 non dovrebbero scostarsi da quelli dello scorso anno.

Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Nelle interrogazioni si fa riferimento al limite dell'onorario di 5'000 franchi che figura in quel regolamento. Tale limite non impedisce il riconoscimento di un onorario superiore ma obbliga il difensore d'ufficio a segnalare al giudice il raggiungimento dell'importo. Lo scopo di quella norma è quello di consentire al giudice di seguire meglio l'attività del difensore. Non è però mediante tale norma che si può risolvere il problema dei costi dell'assistenza giudiziaria.

A partire dal momento dell'entrata in vigore del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 e del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008, l'istituto dell'assistenza giudiziaria sarà disciplinato dalla legislazione federale, la quale riprende sostanzialmente i medesimi principi. Il cantone rimane competente per fissare la tariffa. Il Consiglio di Stato intende presentare un messaggio per la revisione totale della legislazione

cantonale in materia di assistenza giudiziaria, considerato che la maggior parte delle norme che figurano nell'attuale legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non potranno più essere applicate nelle procedure del diritto civile e penale. Esamineremo in quell'ambito i margini di manovra del cantone per vedere se vi sono possibilità di contenere i costi senza privare i cittadini del diritto di farsi assistere da un patrocinatore nelle cause giudiziarie.

Ma ecco qui di seguito le risposte ai suoi quesiti:

**Domande n. 1 e 2 dell'interrogazione n. 258.09**

- 1. Come si è potuti arrivare alla cifra di fr. 100'000.- del caso nell'interrogazione?**
- 2. Come mai è stato concesso questo importo esorbitante nonostante la coppia fosse proprietaria di una casa unifamiliare?**

La procedura giudiziaria menzionata riguarda un'istanza di protezione dell'unione coniugale, alla quale è seguita una causa di divorzio. Si tratta di una controversia molto litigiosa poiché finora sono stati compiuti 147 atti giudiziari (istanze, udienze, decisioni, eccetera), nonché circa 300 corrispondenze (lettere varie, citazioni, fissazione di termini, eccetera). Sempre nell'ambito delle diverse procedure sono state esaminate oltre una ventina di domande (cautelari, istanze processuali, eccetera), che hanno portato alla pronuncia di 25 decisioni e allo svolgimento di 37 udienze. Al momento, i costi di patrocinio riconosciuti ammontano a 41'205.30 franchi per le spese legali del patrocinatore del marito e a 37'989.45 franchi per spese legali del patrocinatore della moglie. Vi sono inoltre 9'755.30 franchi di spese di causa ed è pendente una contestazione al Tribunale d'appello per la nota del curatore di rappresentanza dei figli di 11'001.60 franchi.

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (che non è un sussidio a fondo perso, ma solo l'anticipazione di costi) è stato concesso agli interessati poiché il numero e l'ampiezza degli atti giudiziari che proponevano e contro la quale il giudice, soprattutto di primo grado, non si può opporre, impediva loro di avere a disposizione la liquidità sufficiente per assumersi i costi della causa. Prioritario in questo caso è il mantenimento della famiglia e specialmente dei figli. Il fatto che le parti siano proprietarie di un immobile costituisce un elemento per lo Stato per domandare la rifusione di quanto anticipato a titolo di assistenza giudiziaria.

**Domande n. 3-6 dell'interrogazione n. 258.09**

- 3. Dall'inizio della nuova Legge sul divorzio ad oggi, qual è l'importo totale per le assistenze giudiziarie in tema di separazione/divorzio concesse dalla Pretura di Mendrisio-Sud?**
- 4. L'importo di cui sopra, a quante coppie di separandi/divorziandi è stato concesso?**
- 5. A partire dall'1.1.2008, con l'entrata in vigore della nuova Legge sulle assistenze giudiziarie (massimo fr. 5'000.- per incarto), quanto è stato concesso dalla Pretura di Mendrisio-Sud in materia di separazione/divorzio?**
- 6. L'importo di cui sopra, a quante coppie di separandi/divorziandi è stato concesso?**

**Domande dell'interrogazione n. 289.09**

- 1. Dall'1.1.2005 ad oggi, qual è l'importo totale per le assistenze giudiziarie in tema di separazione/divorzio, concesse dalla Pretura di Bellinzona?**
- 2. L'importo di cui sopra, a quante coppie di separandi/divorziandi è stato concesso?**
- 3. A partire dall'1.1.2008, con l'entrata in vigore della nuova Legge sulle assistenze giudiziarie (massimo fr. 5'000.- per incarto), quanto è stato concesso dalla Pretura di Bellinzona in materia di separazione/divorzio?**
- 4. L'importo di cui sopra, a quante coppie di separandi/divorziandi è stato concesso?**

I dati che seguono si riferiscono a tutte le procedure delle due preture menzionate, anche se la grande maggioranza dei casi riguarda il diritto di famiglia (divorzio, separazione, procedimenti concernenti i figli). Nel caso di divorzio o separazione, il gratuito patrocinio è accordato separatamente a ciascun coniuge che adempie i requisiti.

Nel 2008, nella Pretura di Mendrisio-Sud sono state tassate 50 note d'onorario, 47 delle quali con un importo massimo, comprensivo delle spese, di 5'000 franchi; in media, al difensore d'ufficio è stato riconosciuto, a titolo di onorario e spese, l'importo di 2'419 franchi, per un totale di 120'929.35 franchi (nel 2007: 78 casi con un importo medio di 3'135 franchi, per un totale di 244'528.65 franchi; nel 2006: 61 casi con un importo medio di 2'755 franchi, per un totale di 168'080.51 franchi; nel 2005: 62 casi con un importo medio di 2'974 franchi, per un totale di 184'378.45 franchi).

Nel 2008, nella Pretura di Bellinzona sono state tassate 151 note d'onorario, 135 delle quali con un importo massimo, comprensivo delle spese, di 5'000 franchi; in media, al difensore d'ufficio è stato riconosciuto, a titolo di onorario e spese, l'importo di 2'749 franchi, per un totale di 415'049.50 franchi (nel 2007, 170 casi con un importo medio di 3'208 franchi, per un totale di 545'324.30 franchi; nel 2006: 190 casi con un importo medio di 2'583 franchi, per un totale di 490'862.14 franchi; nel 2005: 121 casi con un importo medio di 2'578 franchi, per un totale di 311'977.85 franchi).

Rileviamo che gli importi medi delle due preture indicate corrispondono sostanzialmente a quelli delle altre preture e sono sensibilmente inferiori all'onorario di riferimento del regolamento menzionato.

#### **Domanda n. 7 dell'interrogazione n. 258.09**

##### **7. Il Tribunale federale ha bacchettato la Pretura di Mendrisio-Sud per ritardata giustizia. Chi paga questi ritardi?**

La decisione di ritardata giustizia del Tribunale federale è riferita a quattro procedure di carattere commerciale, iniziate nell'estate 2007 davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord, trasmesse alla Pretura di Mendrisio-Sud nel luglio 2008 e seguite dal segretario assessore. Dopo aver ricevuto gli incarti è stata svolta un'udienza nel settembre 2008 ed è stata pronunciata la relativa decisione. La contestazione è stata presentata a inizio febbraio 2009, in concomitanza con la sostituzione del segretario assessore, che, dal novembre 2008, aveva assunto in parte la funzione di pretore supplente del distretto di Blenio, riducendo la corrispondente attività lavorativa alla Pretura di Mendrisio-Sud, prima che potesse entrare in funzione il successore, nel febbraio 2009. La contestazione di una parte è stata presentata senza nessun preavviso o sollecito e nel suo giudizio il Tribunale federale non ha tenuto in considerazione (non potendolo fare) le difficoltà organizzative dovute alla successione del segretario assessore e, soprattutto, alla necessità di garantire la presenza di un magistrato del distretto di Blenio, in particolare in un periodo in cui erano pendenti delle procedure concordatarie riguardanti la stazione sciistica di Carì. I tempi di trattazione del caso menzionato non dipendono pertanto da una negligenza del magistrato ma dai limiti dell'organizzazione delle preture anche in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2008 che non riconosce più al segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente. Rileviamo che il Consiglio di Stato si appresta a licenziare il messaggio concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero. Confidiamo nel fatto che la riorganizzazione proposta nel messaggio possa migliorare la situazione nelle preture e porre rimedio ai limiti di intervento del segretario assessore.

#### **Domande n. 1-3 dell'interrogazione n. 310.09**

- 1. Come si giustificano situazioni come quella nell'interrogazione?**
- 2. Può una persona che usufruisce dell'assistenza giudiziaria cambiare avvocato quando vuole?**

**3. Il Pretore che poi concede le assistenze giudiziarie, come può tollerare situazioni del genere?**

L'articolo 20 della legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria stabilisce che l'ammissione al gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore. Il gratuito patrocinio può però essere ripristinato se la sostituzione è giustificata. Rileviamo che la sostituzione del patrocinatore non necessariamente comporta maggiori costi perché la procedura continua, indipendentemente dalla sostituzione, e non può pertanto essere ripresa dall'inizio. Spetta al giudice verificare se sono adempiute le condizioni per riconoscere il gratuito patrocinio anche al nuovo rappresentante legale.

**Domanda n. 4 dell'interrogazione n. 310.09****4. Chi controlla l'operato dei Pretori nell'ambito delle assistenze giudiziarie in materia di divorzio?**

Lo Stato non ha la legittimazione per impugnare la decisione di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tuttavia, l'articolo 36 capoverso 1 lettera c conferisce allo Stato la facoltà di ricorrere al Consiglio di moderazione contro la decisione di retribuzione. In qualche caso, lo Stato ha presentato ricorso, in particolare sollevando l'eccezione di prescrizione.

**Domanda n. 5 dell'interrogazione n. 310.09****5. Il Pretore può avere conflitti di interessi se concede un'assistenza giudiziaria a un avvocato che conosce personalmente?**

A nostro avviso, non vi è nessun conflitto di interesse per il pretore per il solo fatto di conoscere il patrocinatore di una parte.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza.